

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

26.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	337	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis) . . . . .	338	
PRESIDENTE . . . . .	338, 339, 341, 345, 347 348, 349, 350, 353, 365, 366, 367	
BASSANINI FRANCO . . . . .	348, 350, 362, 364	
BASSI ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	339, 341 347, 348, 353, 364	
CALDERISI GIUSEPPE . . . . .	339, 340, 343, 345 347, 349, 353, 363, 365	
GAMBOLATO PIETRO . . . . .	343, 344	
MACCIOTTA GIORGIO . . . . .	345, 349 350, 362, 365, 366	
ORSINI GIANFRANCO . . . . .	344	
RAVAGLIA GIANNI . . . . .	345	
		PAG.
SACCONI MAURIZIO . . . . .		344, 345, 364
SPAVENTA LUIGI . . . . .		341, 345, 348
TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .		338, 339, 341, 344 345, 347, 348, 353, 364, 365
VALENSISE RAFFAELE . . . . .		339, 350, 363, 364, 366
		PAG.
<b>Votazioni segrete:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		365, 366
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 11.</b>		
MARIO ANDREA BARTOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Sostituzioni.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19 quarto comma del regolamento, i deputati Lucchesi, Zoppetti,		

Sarri Trabujo, Laganà, Barbarossa, Menziani, Gottardo, Confalonieri, Spaventa, Calaminici, Vincenzi e Liotti sostituiscono rispettivamente i deputati Aiardi, Alinovi, Barca, Bosco Manfredi, Carandini, Cirino Pomicino Paolo, Kessler, Mazzotta, Minervini, Peggio, Pumilia e Tocco.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982)».

Ricordo che nella seduta precedente era stato approvato l'articolo 38 e che il Governo aveva preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti relativi al Fondo di investimento e occupazione. Onorevole sottosegretario, sono stati formalizzati questi emendamenti?

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché gli emendamenti erano stati preannunciati dal ministro La Malfa, pensavo che il Ministero del bilancio avesse provveduto alla loro presentazione formale.

Per altro il testo che è in mio possesso non è stato ancora rivisto ma posso impegnarmi a presentarlo alla Commissione, nella stesura definitiva, al più presto possibile, anche oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. A conferma di quanto ha ora dichiarato il sottosegretario Tarabini, il ministro del tesoro ha annunciato che invierà il testo ufficiale nel po-

meriggio; non credo, quindi, che questo breve ritardo, dovuto alla necessità di procedere a un coordinamento degli emendamenti possa comportare problemi.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, del quale do lettura:

ART. 39.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 39. 2:

*Sopprimere l'articolo.*

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente emendamento 39. 1:

*Sostituire le parole:* di lire 1 miliardo, *con le seguenti:* di lire 3 miliardi.

L'onorevole Calderisi e gli altri deputati del gruppo radicale hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

I contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 sono estesi ai lavoratori autonomi a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sono dovuti finché dura l'obbligo per i soggetti indicati nelle disposizioni citate.

I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti per l'anno 1982 e successivi, nella misura globale annua di lire 150.000 per ciascun lavoratore autonomo.

Detta misura può essere modificata con la legge finanziaria.

Al versamento del contributo si provvede in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Sono estese al contributo di cui ai commi precedenti le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli e ai ricorsi previste per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

39. 0. 1.

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1963, n. 60, sono abrogate.

39. 0. 2.

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è aggiunta la seguente linea:

*f)* chi, essendo lavoratore autonomo, sia in regola con il versamento del contributo di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nel limite del 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati nell'anno solare nel comune di residenza.

39. 0. 3.

GIUSEPPE CALDERISI. L'emendamento si illustra da sé, poiché tende a sopprimere l'articolo che prevede la esazione di un contributo di un miliardo per la costruzione di chiese parrocchiali.

Gli articoli aggiuntivi riguardano i contributi che i lavoratori dipendenti versano per la costruzione di case per i lavoratori. Sono contributi a carico soltanto dei lavoratori dipendenti, non di quelli autonomi, i quali invece concorrono all'assegnazione di case; e potendo in qualche modo variare le loro dichiarazioni di

reddito sono proprio questi ultimi che hanno i maggiori benefici da questo sistema.

Con i nostri articoli aggiuntivi proponiamo, quindi, l'estensione ai lavoratori autonomi dei contributi.

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul nostro emendamento, volto ad elevare a tre miliardi il limite di impegno previsto per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco. A noi sembra, infatti, che la cifra recata dall'articolo in esame sia assolutamente insufficiente in quanto, essendo riferita ad un periodo triennale, subirà naturalmente gli effetti negativi dell'inflazione. Noi conosciamo bene, per la nostra esperienza come amministratori periferici, le difficoltà che ostano alla realizzazione di queste iniziative, che pure sono necessarie quanto altre; i piccoli centri della provincia hanno nella chiesa parrocchiale, nell'ufficio del parroco, un punto di riferimento la cui realizzazione non può essere disattesa con stanziamenti irrisori, per non dire altro. Insistiamo pertanto nel raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

ALDO BASSI, *Relatore*. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono anch'io contrario agli emendamenti presentati. Desidero però precisare che l'emendamento Calderisi riflette l'esistenza di un problema effettivo, che dovrà essere affrontato a parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 39. 2, interamente soppressivo all'articolo.

(È respinto).

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 39. 1, al quale si sono dichiarati contrari relatori e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo originario.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 39. 0. 1, al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 39. 0. 2, al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 39. 0. 3, al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 40.

È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'onorevole Calderisi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Prima del primo comma inserire il seguente:*

« Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito con il seguente:

La utilizzazione dello stanziamento di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al Parlamento di un programma di spese in cui siano indicate le singole voci di intervento e le loro destinazioni territoriali ».

40. 1.

*Prima del primo comma inserire il seguente:*

« Al primo comma dell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, le parole da: "per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione" sino alla fine, sono sostituite con le seguenti: "per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento necessario all'attuazione della riforma della procedura penale e alla piena attuazione del nuovo ordinamento penitenziario" ».

40. 2.

*Prima del primo comma inserire il seguente:*

« Nel quarto comma dell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole "da destinare" inserire la parola "esclusivamente", sostituire le parole "con particolare riguardo alla" con la parole "per l'" e sostituire le parole "alla predisposizione" con le parole "per la predisposizione" ».

40. 3.

*Al primo comma sostituire le cifre: « 347.500 » e « 2.500 », rispettivamente con le seguenti: « 349.000 » e « 1.000 ».*

40. 4.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 40, dopo il primo comma, è inserito il seguente:*

« I contratti a trattativa privata relativi agli immobili ed alle attrezzature, possono essere stipulati, oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119 e 26 dicembre 1981, n. 784 ».

Avverto inoltre che il partito comunista ha ritirato tutti gli emendamenti che aveva originariamente presentato.

GIUSEPPE CALDERISI. Il primo emendamento presentato dal gruppo radicale tende a modificare l'articolo 18 della legge finanziaria dello scorso anno, nel senso di subordinare l'utilizzazione degli stanziamenti alla presentazione al Parlamento di un programma di spese in cui siano indicate le singole voci di intervento e le loro destinazioni territoriali.

Il secondo emendamento è volto a destinare i fondi previsti dall'articolo 40 al solo fine della predisposizione di strutture ed ogni altro intervento necessario all'attuazione della riforma penale ed alla piena attuazione del nuovo ordinamento penitenziario: quindi, si tratta ancora di una proposta di modifica dell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Per quanto riguarda il primo emendamento, preciso che esso è motivato anche dal fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 18 a nostro avviso è insufficiente e non consente al Parlamento di avere un quadro dell'impiego di questi fondi.

L'ultimo emendamento, infine, si propone una diversa ripartizione dei 350 miliardi previsti e, in particolare, la riduzione da 3.500 a mille miliardi dello stanziamento di cui al quarto comma dell'articolo 18 della legge finanziaria dello scorso anno.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati dal gruppo

radicale. In particolare, faccio presente che il secondo comma dell'articolo 40 stabilisce che il ministro di grazia e giustizia presenti al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo: pertanto, mi sembra garantito l'esercizio della funzione di controllo da parte del legislativo e non vi è quindi bisogno di subordinare l'erogazione dei fondi a quegli adempimenti cui si fa riferimento nelle proposte di modifica del gruppo radicale.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario per le stesse ragioni esposte dal relatore.

LUIGI SPAVENTA. Vorrei avere dal Governo qualche chiarimento circa le attività di studi e di ricerche di cui si parla nella norma in esame e vorrei sapere quali siano gli studi e le ricerche già compiuti con lo stanziamento di 2.500 milioni disposto dall'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le dirò che non è mio compito rispondere perché è il Ministero di grazia e giustizia che riferisce su queste materie al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 40. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 40. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 40. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 40. 4.

(È respinto).

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 40 che, a seguito della modifica testè apportata, risulta così formulato:

## ART. 40.

« È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 117.

I contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture possono essere stipulati oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 26 dicembre 1981, n. 784.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 41.

Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio - ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali - per gli interventi e contributi per manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, spese per accertamenti tecnici, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, restano determinati per l'esercizio finanziario 1982 in lire 10.000 milioni per competenza e lire 9.000 milioni per la cassa.

Gli onorevoli Reggiani, Gianfranco Orsini, Sacconi e Ravaglia hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

« Lo stanziamento di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 866, recante modifiche all'articolo 35 (come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324) della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 1.000 milioni ».

*e sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Gli stanziamenti iscritti al bilancio - ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativi alla istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali - per contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici, per le ricerche anche sottomarine, per gli scavi archeologici, per accertamenti, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, per attività museali e di promozione culturale per mostre ed esposizioni naziona-

li ed internazionali, restano determinati per l'esercizio finanziario 1982 in lire 15 miliardi 135 milioni per competenza e lire 14 miliardi 230 milioni per la cassa ».

41. 1.

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'Agenzia promuove inoltre azioni di denuncia delle violazioni dei trattati internazionali sia attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali di diritto internazionale che attraverso la diretta informazione dei cittadini dei Paesi in cui vengono violati.

L'Agenzia può infine gestire, o dare in concessione, servizi radiotelevisivi, anche per via satellite, per le finalità di cui al comma precedente.

Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante un contributo annuo di 146 miliardi a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno 1982 alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione del medesimo esercizio finanziario.

Il Governo è autorizzato ad emanare apposito atto istitutivo dell'Agenzia con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi annuali di attività dell'Agenzia sono preventivamente comunicati per il parere alle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

La gestione finanziaria dell'Agenzia è assoggettata al controllo della Corte dei conti ».

41. 0. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. L'articolo aggiuntivo in esame è volto all'istituzione di un'agenzia per il controllo sull'attuazione dei trattati internazionali relativi alle libertà e ai diritti civili e per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale. Questo organismo, cioè, dovrebbe svolgere un'attività di ricerca e di studio sulla applicazione dei trattati internazionali relativi ai rapporti civili, etico-sociali, economici e politici negli ordinamenti giuridici e materiali dei paesi rappresentati

presso le Nazioni Unite. Esso dovrebbe promuovere azioni di denuncia delle violazioni di trattati internazionali sia attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali di diritto internazionale, sia attraverso la diretta informazione dei cittadini dei paesi in cui questi diritti vengono violati. L'agenzia potrebbe inoltre gestire, o dare in concessione, servizi radiotelevisivi, anche via satellite, per il conseguimento di tali finalità.

Si tratta di un emendamento che, indubbiamente, risponde a una concezione particolare, radicale, se vogliamo, del problema del rispetto dei trattati internazionali e sul quale — me ne rendo conto — è difficile concordare. La nostra non violenza ci porta ad una politica di pace aggressiva: con questo emendamento, che riteniamo molto importante e significativo, noi abbiamo voluto fornire un'indicazione, rispondente alla nostra visione, di come potrebbe e dovrebbe essere affrontato il grave problema delle violazioni dei trattati internazionali. Non credo si possa sollevare un'eccezione di estraneità di questa materia all'oggetto del disegno di legge in esame, perché quest'ultimo — l'ho già detto e lo ribadisco — contiene norme eterogenee, recanti previsioni disparate a favore di questioni che non hanno nulla a che vedere con i problemi dell'economia, ancorché urgentissime. Sono quindi del parere che possa trovare spazio anche la discussione di questa nostra proposta di modifica.

Preannuncio, poi, la presentazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 42, che ha lo scopo di costituire in Roma un istituto per le ricerche sulla pace, secondo principi che sono di portata ben più ampia di quelli ai quali è ispirato l'emendamento che ho ora illustrato.

PIETRO GAMBOLATO. Mi trovo a disagio nel dover intervenire sull'emendamento Reggiani ed altri 41. 1, firmato, se non sbaglio, da tutti i gruppi della maggioranza. Ritengo questa proposta di modifica veramente scandalosa: dopo tutte le discussioni che si sono sviluppate in Parlamento e sulla stampa, dopo tutte le

dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro del tesoro, dei ministri economici, eccetera, e di fronte ad un disegno di legge che ha le caratteristiche che noi ben conosciamo, proporre un emendamento quale quello in esame significa essere irresponsabili e non avere né senso dello Stato, né senso delle proporzioni. E neanche senso del ridicolo, perché in questo modo non si fa altro che incentivare ogni singolo parlamentare ed ogni singolo gruppo — soprattutto quelli della maggioranza, particolarmente specializzati in questo — ad effettuare l'assalto alla diligenza ogni qualvolta siano in discussione la legge finanziaria, il bilancio dello Stato, o provvedimenti concernenti gli argomenti più diversi. La maggioranza trova sempre occasione di inserire nei testi di legge argomenti assolutamente estranei agli stessi e secondo me questo fatto costituisce la fotografia esatta dello stato attuale della maggioranza, dell'irresponsabilità assoluta della stessa in riferimento all'andamento della spesa pubblica ed alla necessità, al dovere del Parlamento di fare il punto della situazione, di operare delle scelte che, pur essendo dolorose, corrispondano agli interessi del paese.

Quindi, per decenza politica chiedo ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo perché credo che esso rappresenti veramente un insulto nei confronti della materia che stiamo discutendo. Aumentare quello stanziamento di un miliardo mi sembra veramente un provvedimento che rasenta il ridicolo e tale da mettere in estremo imbarazzo il Parlamento.

Sottolineo ancora l'irresponsabilità della maggioranza la quale, ogni volta che si discute un progetto di legge, presenta delle proposte di modifica che impediscono una discussione reale dei problemi in esame. Noi annunciamo, quindi, il nostro voto contrario a questo emendamento e avvertiamo che, comunque, qualora i presentatori insistessero, ne chiederemo la votazione a scrutinio segreto.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo doveroso esprimere l'opinione del Governo, sperando al

tempo stesso di portare luce sulla questione.

Mi rendo perfettamente conto dei motivi per cui è stato presentato l'emendamento, tuttavia pregherei i presentatori di ritirarlo; in primo luogo infatti vorrei rilevare che il contributo per la « Biennale di Venezia » è stato elevato da 3 a 6 miliardi con una legge abbastanza recente, la legge n. 866 del 1980, assegnando 3,5 miliardi al Ministero dei beni culturali e 2,5 miliardi al Ministero per il turismo e lo spettacolo. In tempi che postulano una finanza severa, non si può affermare pubblicamente che il Ministero del tesoro non è in grado di contenere la spesa pubblica a poi al tempo stesso spingere perché si autorizzi questo tipo di spese.

In secondo luogo vorrei far rilevare che la copertura portata è solo presunta, anche se del tipo che piace molto al Ministero dei beni culturali. Infatti, come abbiamo già visto in proposito di una disposizione contenuta all'articolo 41, si porta a copertura della maggiore spesa una riduzione del capitolo 2102 che, proprio perché riguarda in particolare i restauri, che sono lenti ad essere eseguiti, si presta a questo tipo di operazioni; è un capitolo che spesso non viene utilizzato per intero ma che, proprio per questo, è spesso chiamato in causa sicché non basta ai fini della copertura reale procedere ad una sua riduzione, sia per competenza che per cassa, perché tale riduzione opera sulle autorizzazioni e non sulle previsioni effettive di spesa.

Conseguentemente, sia perché siamo solo a due anni dal raddoppio del finanziamento, sia per ragioni di copertura finanziaria degli oneri, il Governo è fermamente contrario all'emendamento e spera che i presentatori accettino di ritirarlo.

GIANFRANCO ORSINI. Il Governo ha illustrato le motivazioni per cui è contrario al nostro emendamento e credo che debbano essere condivise. Non occorre fare polemiche.

Personalmente avevo acconsentito ad avanzare questa richiesta perché mi era stata prospettata come indilazionabile ma,

se il Governo è contrario, non esito per parte mia a ritirare l'emendamento.

MAURIZIO SACCONI. Il senatore Tarabini ci ha fatto presente che la copertura dell'onere derivante da questo emendamento costituirebbe un aggravio per il bilancio dello Stato e questa precisazione è opportuna per chi, come me, non ha una esatta cognizione della disponibilità delle varie voci di bilancio. Nulla quindi di scandaloso se, nel presentare l'emendamento, non sapevamo di sfondare il tetto del bilancio.

Per quanto riguarda il merito, sono ancora convinto della necessità di un ulteriore finanziamento per la « Biennale », una delle poche istituzioni culturali che abbia ancora notevole rilevanza, soprattutto considerando la spesa a fronte di quella degli enti locali dove si teorizza l'effimero a spese della collettività.

PIETRO GAMBOLATO. Se non siete in grado di valutare le conseguenze finanziarie del vostro emendamento, siete voi che trattate in modo effimero il bilancio!

MAURIZIO SACCONI. Mi auguro che oggi si possa discutere anche dello stato della cassa in ordine allo sfondamento realizzato dalla spesa periferica, mentre allegramente gli enti locali praticano la politica dell'effimero.

In ogni modo, mentre rilevo come l'atteggiamento dell'onorevole Gambolato non rappresenti il migliore presupposto per una discussione produttiva, accetto il modo pacato con cui il rappresentante del Governo ha fatto luce sulla questione, inducendomi, a nome del gruppo socialista, a ritirare l'emendamento.

GIANNI RAVAGLIA. Anch'io ritiro lo emendamento.

GIORGIO MACCIOTTA. Prendendo la parola per dichiarazione di voto sull'articolo, colgo l'occasione per ricordare al senatore Tarabini, che ha fatto dei riferimenti

precisi, che il gruppo comunista ha ritirato una serie di emendamenti che erano stati presentati così come elaborati per la legge finanziaria; una volta avvenuto lo stralcio essi sono stati riproposti per intero con riferimento agli articoli che sono diventati parte di questo disegno di legge. Per questo elemento di principio abbiamo presentato tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 3043-bis ma immediatamente, sin dalla prima riunione del Comitato ristretto, abbiamo...

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non li avete ancora ritirati, vi siete soltanto riservati di farlo.

GIORGIO MACCIOTTA. Abbiamo dichiarato che tutti gli emendamenti erano da considerarsi ritirati, tranne due, il 48. 0. 27 e il 48. 0. 28, e ciò in quanto per la maggior parte gli stessi erano preclusi. Vorrei che il sottosegretario prendesse atto di questo; se intende far propri i nostri emendamenti, noi non avremo nessuna difficoltà a votare contro perché, come ripeto, abbiamo detto che quegli emendamenti erano da considerarsi ritirati. E non a caso non abbiamo insistito, spiegando il nostro atteggiamento anche ai colleghi del gruppo radicale, che in qualche caso hanno ripreso il contenuto delle nostre proposte di modifica.

LUIGI SPAVENTA. Ritengo che la presidenza della Commissione, qualora il provvedimento in esame fosse stato la legge finanziaria, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili gli emendamenti volti alla costituzione di agenzie ed altri istituti, cioè di enti che possono senz'altro essere meritevoli di considerazione, ma non in sede di esame della « legge finanziaria ». Non posso chiedere al presidente di dichiarare l'inammissibilità di queste proposte perché, come ho detto, non è in discussione quel disegno di legge: ma se ci fossimo trovati in tale circostanza, esse non sarebbero dovute arrivare nemmeno in aula o, se vi fossero arrivate, non avrebbero dovuto essere votate.

GIUSEPPE CALDERISI. Sono d'accordissimo con la considerazione dell'onorevole Spaventa, però debbo dire che l'atteggiamento del gruppo radicale deriva dalla posizione assunta dal Governo e dalla maggioranza, che ha fatto di questo disegno di legge un provvedimento abnorme, che contiene le previsioni più disparate. Saremmo stati lietissimi se la legge finanziaria non fosse stata una legge abnorme; ma visto che lo è, abbiamo ritenuto di dover presentare degli emendamenti che proponessero anche l'istituzione di agenzie per gli scopi indicati perché, essendo il campo aperto, ci è sembrato doveroso porre altri problemi sul tappeto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo originario.

(È approvato).

Rammento che i presentatori dell'emendamento Reggiani ed altri 41. 7 hanno dichiarato di ritirarlo.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 41. 0. 1, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 42.

I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

« È costituito con sede in Roma l'Istituto di ricerche per la pace e per il disarmo (IRPD). L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'IRPD promuove attività di ricerca, informazione e propaganda al fine di promuovere e sostenere la pace tra i popoli, il disarmo, secondo il dettato dell'articolo 11 della Costituzione. L'istituto promuove in particolare lo studio e l'individuazione di alternative ai sistemi militari di difesa nazionale e delle modalità di conversione delle spese e strutture militari in spese e strutture civili.

Alle spese di funzionamento dell'IRPD si provvede mediante un contributo annuo di 2.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 4011 dello stato di previsione del medesimo esercizio finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

42. 0. 1.

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

#### ART. 42-ter.

« Sono organi centrali dell'IRPD:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il direttore generale;
- 4) il collegio dei revisori.

L'IRPD ha sede legale in Roma, dov'è situata la sede centrale. Esso si articola in uffici in Italia ed uffici all'estero. Le sedi ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in rapporto alle esigenze delle ricerche.

L'istituto è articolato in dipartimenti. Il consiglio di amministrazione può istituire sezioni distaccate solo per lo studio di problemi specifici.

Gruppi ed organizzazioni possono richiedere all'istituto di essere associati anche per il perseguimento dei fini generali dell'istituto purché questa attività tragga finanziamenti in modo autonomo. L'associazione all'istituto di tali gruppi e organizzazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione che può sempre revocarla ove gli associati prendano iniziative incompatibili con i fini e gli indirizzi dell'IRPD. Il consiglio ratifica lo statuto degli associati all'atto dell'affiliazione; il consiglio può richiedere modifiche allo statuto degli associati sospendendo l'atto di affiliazione.

Il presidente dell'istituto è nominato dal Presidente della Repubblica e dura in carica sette anni. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da 12 membri. Ogni componente del consiglio di amministrazione è preposto alla direzione di uno o più dipartimenti in cui è articolato l'istituto. I membri del consiglio durano in carica cinque anni e sono nominati nella misura di un terzo dal Presidente della Repubblica e di un terzo dal Parlamento in seduta comune; i restanti quattro consiglieri sono nominati dal presidente e dagli otto consiglieri nella prima riunione del nuovo consiglio.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione al di fuori dei propri membri, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 6 membri nominati per metà dal Presidente della Repubblica e per l'altra metà dal Consiglio dei ministri. I revisori durano in carica cinque anni.

L'istituto delibera un proprio statuto che ne regola l'attività e che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

La gestione finanziaria dell'istituto è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

L'istituto presenta annualmente al Parlamento una relazione dell'attività svolta ».

42. 0. 2.

GIUSEPPE CALDERISI. Questi emendamenti, che ho illustrato poc'anzi parzialmente, sono tratti da una proposta di legge presentata non solo da deputati del gruppo radicale, ma anche da alcuni deputati della maggioranza. Faccio notare come lo stanziamento previsto dal primo per il funzionamento dell'Istituto di ricerche per la pace e per il disarmo, 2.500 milioni, sia relativamente ridotto.

Vorrei far presente, in ordine alle considerazioni che da più parti sono state svolte circa l'estraneità delle materie trattate alla tematica del provvedimento in esame, che purtroppo il primo esempio è stato dato dal Governo e dalla maggioranza, e questo fatto non si può certo dimenticare.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati dal gruppo radicale.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 42. 0. 1, al quale hanno dato parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Calderisi ed altri, 42. 0. 2, al quale hanno dato parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 43.

È prorogata fino al 31 dicembre 1982 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 44.

La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Gli onorevoli Bassanini, Spaventa, Rodotà, Minervini, Galli Maria Luisa e Baldelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 44.*

FRANCO BASSANINI. Questo emendamento aveva due ragioni. La prima era l'estraneità della materia dell'articolo all'oggetto della legge finanziaria, ragione che ora non sussiste più; la seconda consiste nel fatto che si tratta di una disposizione interpretativa che non è per niente tale, in quanto in realtà essa rappresenta un'estensione dell'applicazione di una norma che stabilisce, sostanzialmente, il ripiano a consuntivo delle perdite di esercizio delle ferrovie in regime di concessione, a

titolo di acconto sugli effetti di un piano di risanamento che, per la verità, doveva entrare in vigore entro il 1° gennaio 1980, secondo quanto stabilito dalla legge.

Ora, io non mi pronuncio sul merito della questione, però intendo esprimermi sulla formulazione della norma in esame: e pertanto, ribadendo che una delle ragioni che ci avevano indotto a presentare lo emendamento — l'estraneità della materia alla tematica della legge finanziaria — non sussiste più e quindi da questo punto di vista l'emendamento stesso viene meno, avanzo riserve circa il testo di una norma interpretativa che non è affatto tale e in questo senso chiedo chiarimenti sul merito della norma stessa.

LUIGI SPAVENTA. Mi pare che l'argomentazione svolta dall'onorevole Bassanini sia ineccepibile e mi chiedo se il Governo non intenda presentare un emendamento volto a sopprimere dalla norma in esame la clausola dell'interpretazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 1980, perché non si comprende come si possa interpretare una norma definendone la durata di applicazione.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo; eventualmente potrebbe essere tolta la frase « va interpretata nel senso che... », sostituendola con una dizione del tipo: « la disposizione trova applicazione anche... ».

La norma sostituita prevedeva la concessione di acconti, da parte del Ministero delle finanze, fino all'80 per cento degli stanziamenti previsti.

PRESIDENTE. Vi sarebbe però il problema della retroattività della norma.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Della questione si è ampiamente dibattuto in sede di esame della legge finanziaria. La norma, comunque venga formulata, deve avere carattere interpretativo, perché la legge a suo tempo emanata si presta a dubbi e, a suo tempo, il Ministero dei trasporti interpellò l'Avvocatura dello Stato.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

Il Governo, pertanto, è favorevole al mantenimento del testo.

FRANCO BASSANINI. Ritiro il mio emendamento soppresivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 44.

(*E approvato*).

Poiché al successivo articolo 45 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 45.

Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo:

« In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro ».

(*E approvato*).

L'onorevole Calderisi e gli altri deputati del gruppo radicale hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

La legge 20 giugno 1956, n. 612, è abrogata.

40. 0. 1.

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

Gli articoli 1, 2, 3 ed il primo della legge 20 giugno 1956, n. 612, sono abrogati.

GIUSEPPE CALDERISI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 46.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le zone depresse del centro-nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

per le rimanenti zone:

60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.

Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

L'onorevole Macciotta ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano alle operazioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

46. 1.

GIORGIO MACCIOTTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART .47.

« Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.

*All'articolo 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: e) l'Istituto di credito delle Casse rurali e artigiane;*

*All'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di rispar-

mio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle Casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

Gli onorevoli Macciotta, Olivi, Brini, Bernardini, Cappelloni, Alinovi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: 150 miliardi, con le seguenti: lire 230 miliardi.*

47. 1.

GIORGIO MACCIOTTA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bassanini, Rodotà, Baldelli, Galli Maria Luisa, Rizzo, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 47 con il seguente:*

Il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, u. 281, è incrementato dalla somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982, da destinare al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

47. 2.

FRANCO BASSANINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valensise, Martinat, Stati di Cuddia delle Chiuse, Baghino hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole: lire 1.350 miliardi, con le seguenti: « lire 1.500 miliardi ».*

47. 3.

*sostituire le parole: lire 150 miliardi, con le seguenti: lire 300 miliardi.*

47. 4.

RAFFAELE VALENSISE. Li ritiro.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47.

(È approvato).

L'onorevole Calderisi e gli altri deputati del gruppo radicale hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Ai fini dello sviluppo dell'energia solare è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 1.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Ai fini dello sviluppo dell'energia solare è autorizzata la spesa di lire 166 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 3.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Per la realizzazione di un programma intensivo di penetrazione di scaldacqua

solari, in ragione di 300 mila scaldacqua all'anno, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 7.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Per lo sviluppo delle risorse geotermiche, e la loro utilizzazione nei settori terziario e residenziale, industriale e agricolo, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984 da iscriversi nello stato della spesa di previsione del Ministero del tesoro.

47. 0. 6.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Per lo sviluppo delle risorse geotermiche, e la loro utilizzazione nei settori terziario e residenziale, industriale e agricolo, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 4.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 47-bis.

Per lo sviluppo delle applicazioni dell'energia eolica, è autorizzata la spesa di

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 8.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

**ART. 47-bis.**

Ai fini della razionalizzazione degli usi energetici nel settore dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 341 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 5.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

**ART. 47-bis.**

Ai fini della razionalizzazione degli usi energetici nel settore industriale, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 11.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

**ART. 47-bis.**

Ai fini della razionalizzazione degli usi energetici nel settore residenziale e ter-

ziario, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 12.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RISPARMIO ENERGETICO E DI  
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI  
DI ENERGIA**

**ART. 47-bis.**

Ai fini del contenimento e della razionalizzazione dei consumi energetici e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è autorizzata la spesa di lire 1.178 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 13.

*Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

**ART. 47-bis.**

Per la realizzazione di un programma intensivo di economie di energia negli edifici pubblici e privati, attraverso l'isolamento termico dei tetti, soffitti, pareti e infissi, in ragione di 300 mila edifici nel 1982, 500 mila edifici nel 1983 e un milione di edifici nel 1984, è autorizzata la spesa di 400 miliardi nell'anno 1982, di 650 miliardi nell'anno 1983 e di 1.300 miliardi nell'anno 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 2.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

ART. 47-bis.

Ai fini della razionalizzazione degli usi energetici nel settore agricolo, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 14.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

ART. 47-bis.

Ai fini della smobilitazione del progetto PEC (Prova elementi combustibili) e del pagamento da parte del CNEN dei conseguenti oneri contrattuali per risarcimenti e penali, nonché delle spese per il ripristino del sito, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1982, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 9.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

**DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENERGIA**

ART. 47-bis.

Ai fini della smobilitazione del progetto CIRENE e del pagamento da parte del CNEN dei conseguenti oneri contrattuali per risarcimenti e penali, nonché delle spese di ripristino del sito, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per

l'anno 1982, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

47. 0. 10.

GIUSEPPE CALDERISI. Questi articoli aggiuntivi si illustrano da sé.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli articoli aggiuntivi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 11.

(È respinto).

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47. 0. 10.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 48.

È autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

Gli onorevoli Bassanini, Minervini, Rodotà, Baldelli, Galli Maria Luisa e Rizzo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

## ART. 48-bis.

Per il rifinanziamento delle leggi 16 giugno 1977, n. 38, sull'ammodernamento

degli armamenti, dei materiali delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito, 2 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, nonché per il finanziamento di ogni ulteriore spesa in materia di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali e connesse scorte, installazioni e reti comprese le connesse spese per studi, esperienze e sviluppo, concernenti rispettivamente le componenti terrestre, navale, e aeronautica delle Forze armate, è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa, rispettivamente di lire 1.200 miliardi per la componente terrestre, 1.200 miliardi per la componente navale e 1.950 miliardi per la componente aeronautica, di cui, rispettivamente 400 miliardi, 400 miliardi e 650 miliardi per l'esercizio 1982 comprensivi degli stanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 372, dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57, dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nonché dei regi decreti n. 443 del 1927, e n. 1628 del 1926.

Per gli esercizi 1983 e 1984, gli importi sono conseguentemente fissati nella seguente misura:

Per il rifinanziamento della legge n. 38 del 1977 e per ogni spesa di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi dell'esercito (Difesa, capitolo 4011), lire 400 miliardi per il 1983, 400 miliardi per il 1984;

per il finanziamento della legge n. 57 del 1975 e per ogni ulteriore spesa per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e materiali della marina militare (Difesa, capitolo 4031), di lire 400 miliardi per il 1983, 400 miliardi per il 1984;

per il finanziamento della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, e per ogni ulteriore spesa per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione e il completamento della dotazione dei mezzi e

dei materiali dell'aeronautica militare (Difesa, capitolo 4051), lire 650 miliardi per il 1983, 650 miliardi per il 1984.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna ulteriore previsione di spesa per l'ammodernamento, rinnovamento, costruzione, acquisizione, completamento o manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, apparecchiature e armamenti delle Forze armate potrà essere iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza specifica disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge n. 468 del 1978 lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

Ai programmi di ammodernamento delle forze armate di cui al presente articolo si applicherà, altresì, permanentemente la normativa di spesa e di controllo di cui all'articolo 70 della legge n. 16 del 1981.

48. 0. 17.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

Per il finanziamento delle leggi 16 giugno 1977, n. 38, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito, 2 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, nonché, per il finanziamento di ogni ulteriore spesa in materia di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali e connesse scorte, installazioni e reti comprese le connesse spese per studi, esperienze e sviluppo, concernenti rispettivamente le componenti terrestre, navale e aeronautica delle Forze armate, è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa, rispettivamente di lire 1.050 miliardi per

la componente terrestre, 1.050 miliardi per la componente navale e 1.800 miliardi per la componente aeronautica, di cui, rispettivamente 350 miliardi, 350 miliardi e 600 miliardi per l'esercizio 1982 comprensivi degli stanziamenti disposti ai sensi dello articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 372, dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57, dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nonché dei regi decreti n. 443 del 1927, e n. 1628 del 1926.

Per gli esercizi 1983 e 1984, gli importi sono conseguentemente fissati nella seguente misura:

per il rifinanziamento della legge n. 38 del 1977 e per ogni spesa di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi dell'esercito (Difesa, capitolo 4011), lire 350 miliardi per il 1983 e 350 miliardi per il 1984;

per il rifinanziamento della legge n. 57 del 1975 e per ogni ulteriore spesa per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e materiali della marina militare (Difesa, capitolo 4031), lire 350 miliardi per il 1983, 350 miliardi per il 1984;

per il rifinanziamento della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, e per ogni ulteriore spesa per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione e il completamento della dotazione dei mezzi e dei materiali dell'aeronautica militare (Difesa, capitolo 4051), lire 600 miliardi per il 1983, 600 miliardi per il 1984.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna ulteriore previsione di spesa per l'ammodernamento, rinnovamento, costruzione, acquisizione, completamento o manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, apparecchiature e armamenti delle Forze armate potrà essere iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza specifica disposizione di legge, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione e dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma della legge n. 468 del 1978, lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

Ai programmi di ammodernamento delle Forze armate di cui al presente articolo si applicherà altresì permanentemente la normativa di spesa e di controllo di cui all'articolo 70 della legge n. 16 del 1981.

48. 0. 19.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

#### DISPOSIZIONI PER L'AGRICOLTURA

##### ART. 48-bis.

Lo stanziamento di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'attività agricola delle regioni, e successive modificazioni, è incrementato di lire 470 miliardi per l'anno 1982. Gli stanziamenti di cui alla legge 1° agosto 1981, n. 423, interventi per l'agricoltura, sono incrementati di lire 80 miliardi sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e di lire 20 miliardi sui capitoli 7100, 7526, 7527, 7528, 7584 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1982. Conseguentemente i capitoli n. 4011, 4031, 4051, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1982 sono rispettivamente ridotti di lire 170 miliardi, 130 miliardi e 270 miliardi.

48. 0. 13.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

##### ART. 48-bis.

Lo stanziamento di cui alla legge n. 403 del 1977 per l'attività agricola delle re-

gioni, e successive modificazioni, è incrementato di lire 450 miliardi per l'anno 1982. Gli stanziamenti di cui alla legge 1° agosto 1981, n. 423, sugli interventi per l'agricoltura, sono incrementati di lire 80 miliardi sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e di lire 20 miliardi sui capitoli 7100, 7526, 7527, 7528, 7584 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1982.

Conseguentemente i capitoli n. 4011, 4031, 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1982 sono rispettivamente ridotti di lire 170 miliardi, 130 miliardi e 250 miliardi.

48. 0. 14.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

##### ART. 48-bis.

Per l'attuazione della legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) articolo 28 (rifi- naziamento legge n. 403 del 1977) - Bilancio - capitolo 7081 per l'anno 1982 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 miliardi.

48. 0. 15.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

##### ART. 48-bis.

Per l'attuazione della legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura - è autorizzata, per l'anno 1982, l'ulteriore spesa di lire 80 miliardi per il capitolo 7081 - Bilancio -

48. 0. 16.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

##### ART. 48-bis.

Per il rifinanziamento delle leggi 16 giugno 1977, n. 38, sull'ammodernamento

degli armamenti dei materiali delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito, 2 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, nonché per il finanziamento di ogni ulteriore spesa in materia di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali e connesse scorte, installazioni e reti comprese le connesse spese per studi, esperienze e sviluppo, concernenti rispettivamente le componenti terrestri, navale, e aeronautica delle Forze Armate, è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa rispettivamente di lire 900 miliardi per la componente terrestre, 900 miliardi per la componente navale e 1500 miliardi per la componente aeronautica, di cui, rispettivamente 300 miliardi, 300 miliardi e 300 miliardi per l'esercizio 1982 comprensivi degli stanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1977 n. 372, dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57, dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nonché dei regi decreti n. 443 del 1927 e n. 1628 del 1926.

Per gli esercizi 1983 e 1984, gli importi sono conseguentemente fissati nella seguente misura:

per il rifinanziamento della legge n. 38 del 1977 e per ogni spesa di ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi dell'esercito (Difesa, cap. 4011), lire 300 miliardi per il 1983, 300 miliardi per il 1984;

per il rifinanziamento della legge n. 57 del 1975 e per ogni ulteriore spesa per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e materiali della marina militare (Difesa, cap. 4031), lire 300 miliardi per il 1983, 300 miliardi per il 1984;

per il rifinanziamento della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, e per ogni ulteriore spesa per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione e il completamento della dotazione dei mezzi e dei materiali dell'aeronautica militare (Difesa,

cap. 4051), lire 500 miliardi per il 1983, 500 miliardi per il 1984.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna ulteriore previsione di spesa per l'ammodernamento, rinnovamento, costruzione, acquisizione, completamente o manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, apparecchiature e armamenti delle Forze Armate potrà essere iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza specifica disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione e dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma della legge n. 468 del 1978, lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

48. 0. 18.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### ART. 48-bis.

Gli stanziamenti disposti per l'ammodernamento delle forze armate possono essere impegnati esclusivamente per l'attuazione di programmi annuali o pluriennali approvati con legge o che abbiano ottenuto la previa approvazione da parte delle competenti commissioni parlamentari.

I programmi sottoposti all'approvazione del Parlamento devono dettagliatamente indicare i tipi di materiali che si intendono acquisire, le caratteristiche tecniche e di impiego, il numero ed i costi unitari, i costi complessivi e suddivisi per eventuali fasi o lotti, la destinazione a specifici enti o corpi da equipaggiare o da riequipaggiare, con una sommaria previsione dei costi indotti per le conseguenti riorganizzazioni organiche, per le infrastrutture e per il personale.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge n. 468 del 1978, lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

	1982
	—
Legge n. 372 del 1977 Ammodernamento esercito (Difesa cap. 4011) . . . . .	474
Legge n. 57 del 1975 Ammodernamento armamento marina (Difesa capitolo 4031) . . . . .	440
Legge n. 38 del 1977 Ammodernamento armamento aeronautica Difesa capitolo 4051) . . . . .	692

I pagamenti relativi a contratti stipulati per mezzo di tali stanziamenti, negli esercizi successivi non possono eccedere annualmente quelli degli stanziamenti autorizzati per l'esercizio 1982 e gli impegni non possono superare il quinto anno.

Gli stanziamenti per l'ammodernamento delle forze armate possono essere impegnati esclusivamente per quelle spese.

Ai programmi di ammodernamento delle forze armate di cui al presente articolo si applicherà altresì permanentemente la normativa di spesa e di controllo di cui all'articolo 70 della legge n. 16 del 1981.

48. 0. 20.

Gli onorevoli Macciotta, Alborghetti, Motetta, Ciuffini, Gambolato, Alinovi, Bettini, Vignola, Corradi, hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

Gli stanziamenti di competenza e di cassa, in miliardi, nella parte dei relativi capitoli destinati al mantenimento della consistenza dei materiali o dei mezzi, sono ridotti nei seguenti capitoli e per le seguenti entità:

	Capitolo	Competenza	Cassa (Art. 2)
	—	—	—
1802 . . . . .		83	83
1832 . . . . .		33	33
1872 . . . . .		18	18
1874 . . . . .		13	13
2102 . . . . .		35	35

ed è conseguentemente incrementato di una pari somma il « Fondo investimenti ed occupazione » di cui al capitolo 9001, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

48. 0. 27.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono ridotti, in miliardi, nei seguenti capitoli e per le seguenti entità:

	Capitolo	Competenza	Cassa
	—	—	—
4001 . . . . .		55	55
4031 . . . . .		55	55
4051 . . . . .		100	100

ed è conseguentemente incrementato di una pari somma il « Fondo investimenti ed occupazione » di cui al capitolo 9001, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

48. 0. 28.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis**

I programmi pluriennali di spesa per l'ammodernamento dei mezzi delle forze armate sono rideterminati nella seguente misura:

1983	1984	1985 e success.	Anno terminale
—	—	—	—
699	608	2.034	1990
497	650	1.706	1991
711	725	2.930	1989

che siano riferite alla attuazione di programmi annuali o pluriennali approvati con legge o che abbiano comunque ricevuto apposite autorizzazioni da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

I programmi che saranno presentati al Parlamento dovranno prevedere i tipi di materiali e che si intendono acquisire, le caratteristiche tecniche e d'impiego, il numero ed i costi unitari, i costi complessivi e suddivisi per eventuali fasi o lotti, la destinazione a specifici enti o corpi da equipaggiare o da riequipaggiare, con una sommaria previsione dei costi indotti per le conseguenti riorganizzazioni organiche, per le infrastrutture e per il personale.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra, nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge n. 468 del 1978, lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

Ai programmi di ammodernamento delle forze armate si applicherà altresì permanentemente la normativa di spesa e di controllo di cui all'articolo 70 della legge n. 161 del 1981.

48. 0. 3.

L'onorevole Calderisi e gli altri deputati del gruppo radicale hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE e MORALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI COMUNQUE FINANZIATI DALLO STATO**

**ART. 48-bis.**

« Al fine di conoscere e razionalizzare il servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato e di impedire il protrarsi e l'amplificarsi di abusi e distorsioni in questo settore, anche da parte di enti, organizzazioni pubbliche comunque finanziate dallo Stato, il Presidente del

Consiglio è tenuto a presentare al Parlamento entro il 15 maggio 1982 una relazione scritta da cui risulti il numero, la distribuzione, il costo e l'effettivo utilizzo delle auto in servizio presso Ministeri, Amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti ed enti che ricevano un contributo annuo da parte dello Stato superiore a lire 100 milioni ».

48. 0. 29.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE E MORALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI COMUNQUE FINANZIATI DALLO STATO**

**ART. 48-bis.**

« Per l'anno finanziario 1982 è vietato al Ministro del tesoro il trasferimento, mediante decreto, di somme da altri capitoli al capitolo n. 5053 (acquisto di mezzi di trasporto...) ».

48. 0. 30.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE E MORALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI COMUNQUE FINANZIATI DELLO STATO**

**ART. 48-bis.**

« L'autorizzazione al Ministro del tesoro a trasferire mediante decreto, somme da altri capitoli al capitolo n. 5053 per l'acquisto di mezzi di trasporto, può riguardare una somma complessiva massima non superiore al 30 per cento dello stan-

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

ziamento previsto per l'anno finanziario in corso in detto capitolo ».

48. 0. 31.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

In relazione alle esigenze determinate dallo sterminio per fame in atto nei paesi sottosviluppati ed ai pericoli per la pace e la sicurezza determinati dal riarmo in atto nel mondo, lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 è fissato in lire 7.500.954,7 milioni.

Le quote previste per il 1982 ed il 1983, in relazione alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento di mezzi navali della marina militare, 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare, e 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito, sono trasferite interamente nella quota per il 1984.

48. 0. 32.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

È annullata la fase di sviluppo e di approntamento dei prototipi dell'aereo militare AMX.

L'onere relativo alla fase di sviluppo ammontante a 502,189 miliardi è trasferito ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per la esecuzione di studi, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili civili per percorso a corto e medio raggio.

All'onere di lire 81 miliardi per il 1982, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il medesimo anno finanziario, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo

n. 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario stesso.

48. 0. 33.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

Per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi a corto e medio raggio è autorizzata la spesa di lire 271 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di lire 81 miliardi nel 1982, di lire 40 miliardi nel 1983, di lire 50 miliardi nel 1984 e di lire 100 miliardi nel 1985.

Gli stanziamenti non impegnati nello esercizio di iscrizione in bilancio potranno essere utilizzati anche negli esercizi finanziari successivi.

È conseguentemente annullato il programma di sviluppo del velivolo militare AMX.

All'onere di lire 81 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1982 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo numero 4051 (Spese per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

48. 0. 34.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

In relazione alla mancata autorizzazione di alcuni programmi di sviluppo di nuovi sistemi d'arma, ai pericoli per la pace e la sicurezza determinati dal riarmo in atto e alle indifferibili esigenze di « svuotare gli arsenali e riempire i granai », lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 è ridotto di 1.585.000 milioni.

Sono conseguentemente ridotti i seguenti capitoli nella misura indicata:

4001 - 45.000 milioni;

4007 - 90.000 milioni;

4011 - 400.000 milioni;

4031 - 450.000 milioni;

4051 - 600.000 milioni.

48. 0. 35.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

All'articolo 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, dopo le parole: « Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », sono aggiunte le seguenti: « nonché, per le decisioni relative all'industria bellica, il Ministro della difesa ».

All'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il CIPI inoltre determina gli indirizzi di politica industriale al fine di favorire la ristrutturazione, diversificazione, riconversione e sviluppo del settore dell'industria bellica, con l'obiettivo della trasformazione della produzione militare in produzione esclusivamente civile ».

All'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Entro quattro mesi dalla data di approvazione della legge finanziaria per l'anno 1982 il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro della difesa, sottopone all'approvazione del CIPI un programma finalizzato all'obiettivo della conversione delle strutture produttive militari in strutture produttive civili ».

Per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la conversione delle strutture industriali belliche, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 146 miliardi per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4011 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

48. 0. 36.

Gli onorevoli Valensise, Caradonna, Macaluso, Pazzaglia e Mennitti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » si provvede per l'anno 1982 mediante utilizzazione del maggiore gettito assegnato all'erario in conseguenza del minor costo del prezzo dei prodotti petroliferi greggi.

48. 0. 22.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per gli operai dipendenti da imprese agricole individuali o associate, che non godono delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1978, n. 41, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, sono ridotti del l'80 per cento.

48. 0. 23.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per gli operai dipendenti da imprese agricole individuali o associate, che non godono delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1978, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del settanta per cento.

48. 0. 24.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per gli operai dipendenti da imprese agricole individuali o associate, che non godono delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1978, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del sessanta per cento.

48. 0. 25.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per gli operai dipendenti da imprese agricole individuali o associate, che non godono delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1978, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento.

48. 0. 26.

FRANCO BASSANINI. Ritiro tutti gli articoli aggiuntivi fuorché il 48. 0. 17 ed il 48. 0. 19, con i quali si tende a risolvere un problema di correttezza e costituzionalità della nostra legislazione di spesa, ed in primo luogo della stessa legislazione di bilancio.

Noi abbiamo queste leggi sugli armamenti, i cui finanziamenti scadranno con l'esercizio in corso e che non sono state rifinanziate: ciò nonostante, il finanziamento è stato autorizzato sul bilancio 1982, seguendo una prassi che credo debba ritenersi incostituzionale a norma dell'articolo 81 della Costituzione, in forza della quale queste spese relative all'acquisto, alla costruzione di mezzi per le tre forze armate, vengono considerate come spese correnti, i cui stanziamenti possono essere tranquillamente aumentati in rapporto alle esigenze senza il ricorso a leggi sostanziali di spesa.

Il risultato della prassi adottata è non solo una violazione della citata norma costituzionale per quanto riguarda la necessità di una legge di stanziamento a carattere sostanziale, ma anche la violazione delle disposizioni sulla copertura delle spese; inoltre tale prassi, qualora fosse ritenuta costituzionale, renderebbe del tutto superflua la legislazione sostanziale di spesa in questa materia, perché a questo punto non si comprende bene per quale motivo il Parlamento debba approvare leggi di spesa relativamente a questo settore. Si tratta, evidentemente, di spese di investimento dal momento che, molto più semplicemente, secondo questa incostituzionale interpretazione, tali stanziamenti possono essere decisi attraverso un aumento delle relative poste di bilancio, da effettuarsi su richiesta del Governo in relazione alle esigenze.

La proposta che noi avanziamo è di rifinanziare le tre leggi sugli armamenti

delle forze armate, distribuendo in maniera idonea questo rifinanziamento sui tre esercizi 1982, 1983, 1984 e tornando ad una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione: e cioè che nessun ulteriore stanziamento in materia di ammodernamento, rinnovamento, costruzione di armamenti, materiali, apparecchiature, necessari per le forze armate possa essere disposto in bilancio oltre quanto previsto da quelle normative che sono, quindi, il fondamento sostanziale di questi stanziamenti.

Nel definire queste poste, noi prevediamo una riduzione rispetto agli stanziamenti che sono stati disposti sul bilancio 1982, in modo da ricondurre l'incremento della spesa per queste voci nei limiti dell'aumento generale previsto dal bilancio dello Stato e quindi nei limiti di uno sviluppo normale della spesa pubblica anche in questo settore, evitando di dare corso alla tentazione di incrementare fortemente, in termini reali, le spese per gli armamenti.

Concludo ricordando che abbiamo già chiarito in Assemblea le ragioni di questo orientamento in occasione dell'esame della legge finanziaria e quindi rinunciamo a ripeterle in questa sede. Insistiamo sui due articoli aggiuntivi e chiediamo che siano votati mediante scrutinio segreto.

GIORGIO MACCIOTTA. Gli emendamenti presentati dal gruppo comunista tendono ad una riduzione di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per la parte che riguarda gli acquisti di nuove armi. Ricordo che si tratta di proposte di riduzione che non attengono né alla diminuzione del potenziale complessivo (garantito, fondamentalmente, dall'articolo 1 di quei capitoli che riguardano la manutenzione e l'ammodernamento degli armamenti in essere), né alla politica più generale di ammodernamento del settore della difesa (perché tale politica è garantita dalle tre leggi promozionali che non sono interessate dalle riduzioni che noi proponiamo).

Si tratta di decurtazioni di non grande rilievo nel quadro di un bilancio che

ha fatto registrare, nel 1982, la maggiore previsione di aumento rispetto a tutti gli altri stati di previsione della spesa, e la utilizzazione che noi proponiamo delle entità decurtate ci pare molto opportuna, in particolare a seguito degli emendamenti oggi illustrati dal Governo e che hanno fatto emergere l'inadeguatezza quantitativa del Fondo investimenti ed occupazione. Ieri il ministro delle partecipazioni statali ha rilevato come le previsioni di trasferimento, in relazione alle destinazioni, del Fondo siano sottostimate di circa mille miliardi: ebbene, con i nostri emendamenti non si arriva neppure a 400 miliardi; inoltre, se accolti, essi potrebbero costituire un contributo anche su questo piano.

Ecco per quali ragioni invitiamo la Commissione ad approvare questi emendamenti, che consentirebbero di destinare ad investimenti produttivi circa 400 miliardi di risorse. Chiediamo, altresì, che i nostri emendamenti 48. 0. 27 e 48. 0. 22 siano votati mediante scrutinio segreto.

RAFFAELE VALENSISE. Richiamo l'attenzione della Commissione sui nostri emendamenti perché attraverso di essi, in mancanza di provvedimenti — almeno per quanto è a nostra conoscenza — da parte del Governo, si tende a rimuovere la situazione che si è prodotta nell'ambito dell'applicazione delle leggi n. 824 e n. 336, rispettivamente del 1971 e del 1970, per quanto riguarda il pensionamento dei dipendenti degli enti locali.

La Corte costituzionale, a suo tempo, dichiarò incostituzionale l'articolo 6 della legge n. 824 nella parte in cui non reca adeguata copertura degli oneri derivanti da pensionamento anticipato dei dipendenti degli enti locali. La conseguenza pratica è stata che, in mancanza di quel riferimento legislativo, la Corte dei conti s'è rifiutata di registrare tutti i decreti di pensionamento relativamente all'applicazione della legge n. 336 a favore dei dipendenti degli enti locali, opponendo che la Cassa dei dipendenti degli enti locali non può produrre finanziamenti a fondo perduto, ma solo anticipazioni di

cassa delle quali deve reintegrarsi, altrimenti sarebbero distorte le finalità dell'ente finanziario costituito dalla Cassa depositi e prestiti.

La situazione, almeno stando a quanto ci risulta, è drammatica perché gli enti locali applicano le leggi e la Corte dei conti non registra i decreti perché non c'è copertura con riferimento ai maggiori introiti relativi alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Gli altri quattro articoli aggiuntivi prevedono ipotesi a scalare e sono sempre relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali in agricoltura.

Manteniamo, in ogni caso, soltanto lo articolo aggiuntivo 48. 0. 23, perché emblematico della necessità di scaricare, sia pure parzialmente, gli oneri sociali per l'agricoltura attraverso i nuovi modi di contabilizzazione dei contributi, poiché attualmente si sono creati aggravii intollerabili per le imprese agricole individuali e direttocoltivatrici.

GIUSEPPE CALDERISI. Gli articoli aggiuntivi 40. 0. 29, 40. 0. 30 e 40. 0. 31, si illustrano da sé. Gli altri riguardano il problema delle spese militari; ed in proposito mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bassanini circa i tre capitoli relativi all'ammodernamento delle tre armi, capitoli privi di legge sostanziale che rende legittimi questi stanziamenti.

Il ritenere le spese militari come spese di parte corrente, e come tali passibili di aumenti in relazione alle esigenze, è un modo di procedere scorretto ed illegittimo. La formula riguardante gli aumenti in relazione alle esigenze è nata per cercare di individuare un sistema di copertura per le variazioni intervenute rispetto alle esigenze precedenti. In questo caso gli aumenti non sono giustificabili e quindi siamo nell'ambito dell'illegittimità del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda la soppressione del programma di sviluppo del veicolo AMX, la sua mancata autorizzazione rientra nell'ottica di inserire le risorse in tal modo reperite nell'ambito dei programmi per la riconversione industriale,

con l'obiettivo di trasferire gli sforzi dell'industria bellica nell'industria civile.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti. In particolare desidero rilevare che i due articoli aggiuntivi dell'onorevole Macciotta, pur se relativi a capitoli di spesa limitati, difficilmente potranno far sì che i due miliardi vadano ad incrementare il FIO; mi è infatti stato prospettato, da parte di alcuni industriali del sistema delle partecipazioni statali che, in base ai contratti di fornitura, tra la cassa integrazione e le perdite che subiranno, un intervento del genere avrebbe effetto contrario. Inviterei quindi i presentatori a non insistere nella presentazione degli articoli aggiuntivi ai quali mi dichiaro nel complesso contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. In particolare vorrei fare presente ai rappresentanti del gruppo comunista che il Governo è già venuto incontro, nei limiti del possibile, alle richieste di contenimento della spesa sul piano militare. L'incremento che si è verificato è dovuto alla spesa di carattere inerziale.

L'aumento, rispetto allo scorso anno, è del 13,24 per cento, quindi inferiore al 16 per cento; inoltre, al Senato, in sede di discussione del bilancio, sono state apportate alcune riduzioni.

Quindi, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto forzando al massimo le possibilità di contenimento della spesa del settore della difesa, probabilmente andando al di là di ciò che è l'obiettivo veramente giusto.

Le questioni sollevate dagli onorevoli Calderisi e Bassanini sono vecchie e dibattute: il fatto che siano state varate delle leggi promozionali non significa che le variazioni di spesa nel settore debbano essere introdotte necessariamente attraverso leggi sostanziali. Noi abbiamo un progetto di adeguamento al fabbisogno che in linea astratta è perfettamente ammissibile: eventualmente, si può discute-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

re se tale programma sia o meno applicato. Ma, d'altro canto, la materia è già stata liquidata recentemente con la legge di bilancio.

FRANCO BASSANINI. Il bilancio non può prevedere spese che non siano state sanzionate da leggi sostanziali.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poco tempo fa il Parlamento le ha dato torto: naturalmente, ciò non le vieta di porre nuovamente la questione in sede di esame del bilancio relativo al prossimo esercizio. Non posso escludere che le segnalazioni in materia possano essere fonte di meditazione anche per lo stesso Governo. Tuttavia, in questa sede la questione deve considerarsi superata dalla decisione assunta dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Valensise concernente i dipendenti degli enti locali, credo che siano in corso gli opportuni adempimenti; debbo però rilevare che la proposta di modifica dell'onorevole Valensise non reca alcuna copertura e quindi non può essere presa in considerazione, essendo stata quell'economia di spesa già destinata ad altro impiego tramite decreto-legge.

Per tutte queste ragioni sono contrario agli articoli aggiuntivi presentati.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione non tanto per annunciare il nostro voto contrario agli emendamenti presentati (per le stesse motivazioni fornite dal rappresentante del Governo), quanto per sottolineare — mentre ci accingiamo ad effettuare una votazione a scrutinio segreto — quanto, per parte nostra, sia importante mantenere il provvedimento nel testo originario: nel caso in cui esso dovesse venire modificato, noi rimetteremmo in discussione tutto il modo di procedere che è stato seguito.

RAFFAELE VALENSISE. Il Governo ha dichiarato inammissibile — in quanto pri-  
vo dell'indicazione della copertura — lo

emendamento 48.0.22, pur negando la esistenza del problema: ebbene, noi riteniamo vergognoso che vi siano delle leggi che debbono essere applicate e che non possono essere prescritte. Allora, proponiamo alla presidenza della Commissione di spostare il nostro articolo aggiuntivo nell'ambito del nuovo titolo, per dare al Governo la possibilità di verificare se esistano possibilità di copertura degli oneri di cui si tratta allo scopo di risolvere un problema che ha la sua importanza, perché blocca la corresponsione del trattamento pensionistico, cui essi hanno diritto, a numerosissimi dipendenti degli enti locali.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Così come ho riconosciuto l'esistenza di questo problema (e in proposito mi riservo dichiarazioni in altra sede), mi dichiaro contrario a che esso venga deciso stamattina. Il fatto che sia stato presentato un emendamento in materia, che deve aver corso, e il fatto che tale emendamento costituisca un *quid* che il Governo deve valutare, non impone al Governo stesso di dare il suo consenso alla richiesta formulata dall'onorevole Valensise.

GIUSEPPE CALDERISI. Annuncio il mio voto favorevole agli emendamenti in esame. Vorrei poi respingere le affermazioni del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, lei è già intervenuto tre volte.

GIUSEPPE CALDERISI. Sono intervenuto sugli emendamenti Bassanini.

Desidero qui rilevare che le affermazioni del rappresentante del Governo, a mio avviso, sono gravissime e calpestano l'articolo 81 della Costituzione. Noi abbiamo il massimo rispetto, nell'ambito della disciplina nota come contabilità nazionale, anche dei principi elaborati in sede internazionale; ma vorrei far rilevare al rappresentante del Governo che la disciplina della contabilità di Stato è diversa dalla contabilità nazionale, e a par-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

te questo la ragioneria generale dello Stato, nell'individuazione le componenti più salienti delle variazioni degli stanziamenti proposti in bilancio, ha identificato i criteri di adeguamento del bilancio alle esigenze della gestione.

Quindi esigenza della gestione significa assicurare il normale svolgimento dei servizi dello Stato. Giustificare così stanziamenti come questo è fuori della legittimità. Le affermazioni del senatore Tarabini sono gravissime.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bassanini 48. 0. 17.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	42
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari . . . . .	22

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Lucchesi, Alici, Zoppetti, Sarri Trabujo, Bartolini, Bassanini, Bassi, Laganà, Branciforti, Calderisi, Barbarossa Voza, Catalano, Cicchitto, Menziani, Conte Carmelo, Corà, Di Vagno, Degennaro, Erminero, Gambolato, Grippo, Gottardo, La Loggia, Macciotta, Manfredi Manfredo, Margheri, Confalonieri, Spaventa, Motetta, Napoli, Orsini Gianfranco, Colaminici, Vincenzi, Ravaglia, Sacconi, Scalia, Sicolo, Sinesio, Liotti, Valensise, Vignola, Zavagnin.

#### Si riprende la discussione.

GIORGIO MACCIOTTA. Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, debbo dire che non ho voluto insistere sulla richiesta di parola prima della proclamazione del risultato della votazione, che sarebbe stata pienamente legittima perché avremmo potuto contestare il modo in

cui è avvenuta la votazione: lo scrutinio segreto non è stato tale in quanto qualche collega ha assunto il ruolo di ufficiale di guardia. Ora, ciò non è tollerabile: avanziamo pertanto richiesta che la garanzia della segretezza del voto sia totale e solleviamo il problema che alcuni gruppi rimangano sufficientemente lontani dal seggio in modo da non poter controllare il voto dei colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, non mi sono accorto degli inconvenienti che lei ha testé lamentato. Procediamo comunque alla successiva votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bassanini ed altri 48. 0. 19.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	42
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari . . . . .	23

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Lucchesi, Alici, Zoppetti, Sarri Trabujo, Bartolini, Bassanini, Bassi, Laganà, Branciforti, Calderisi, Barbarossa Voza, Catalano, Cicchitto, Menziani, Conte Carmelo, Corà, Di Vagno, Degennaro, Erminero, Gambolato, Grippo, Gottardo, La Loggia, Macciotta, Manfredi Manfredo, Margheri, Confalonieri, Spaventa, Motetta, Napoli, Orsini Gianfranco, Colaminici, Vincenzi, Ravaglia, Sacconi, Scalia, Sicolo, Sinesio, Liotti, Valensise, Vignola, Zavagnin.

#### Si riprende la discussione.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1982

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Poiché questa Commissione sta svolgendo ininterrottamente dalle 11 un lavoro proficuo ma anche faticoso, propongo di rinviare il seèuito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Prima di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, ritengo opportuno procedere alle votazioni dei rimanenti emendamenti all'articolo 48.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo aggiuntivo Macciotta 48. 0. 27.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti . . . .	42
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . .	20
Voti contrari . . . . .	22

*(La Commissione respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Lucchesi, Alici, Zoppetti, Sarri Trabujo, Bartolini, Bassanini, Bassi, Laganà, Branciforti, Calderisi, Barbarossa Voza, Catalano, Cicchitto, Menziani, Conte Carmelo, Corà, Di Vagno, Degennaro, Erminero, Gambolato, Grippo, Gottardo, La Loggia, Macciotta, Manfredi Manfredo, Margheri, Confalonieri, Spaventa, Motetta, Napoli, Orsini Gianfranco, Colaminici, Vincenzi, Ravaglia, Sacconi, Scalia, Sicolo, Sinesio, Liotti, Valensise, Vignola, Zavagnin.

**Si riprende la discussione.**

GIORGIO MACCIOTTA. Il gruppo comunista non insiste perché l'articolo aggiuntivo 48. 0. 28 sia votato mediante scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Macciotta 48. 0. 28.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 29.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 30.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 31.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 32.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 33.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 34.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 35.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 48. 0. 36.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Valensise ed altri 48. 0. 22.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Valensise ed altri 48. 0. 23.

*(È respinto).*

Il Comitato ristretto ha predisposto il seguente articolo aggiuntivo 48-bis:

ART. 48-bis.

« L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale della agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, è elevata a lire 160 miliardi.

La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi è iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

L'Istituto centrale di statistica fornirà, con le modalità di cui all'articolo 41 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle province che ne facciano richiesta i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale, e nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 17 giugno, alle ore 9.

La seduta termina alle 13,45.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---